

B/XVIII

D.M. 5 agosto 1982 (1).

Norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati (2).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, il terzo comma dell'art. 20, il quale dispone che il Ministro della difesa stabilisca le norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati delle rispettive associazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina la attuazione della rappresentanza militare;

Decreta:

1. Le associazioni di cui all'allegato elenco, che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (3), in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.

La richiesta di cui al comma precedente, da rimettere al Ministero della difesa a cura dei competenti organi sociali, dovrà essere corredata:

dalla copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo;

dalla indicazione del numero dei soci militari delle categorie in congedo o pensionati;

da ogni altra utile indicazione relativa sia al Sodalizio per meglio configurarne la posizione giuridica, sia a dati di qualificazione riferiti agli associati.

2. Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo precedente saranno tenute al corrente dal Ministero della difesa sugli studi riguardanti materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — del personale in congedo ed in pensione.

Le predette associazioni potranno presentare richieste e formulare pareri e proposte al Ministro della difesa sulla materie indicate nel primo comma del presente articolo.

3. Il Ministro della difesa, anche in relazione alle richieste avanzate dalle associazioni di cui al precedente articolo, di volta in volta autorizzerà incontri tra il COCER e le associazioni medesime al fine di consentire l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione che possono rivelarsi utili per la definizione o l'avvio a soluzione di problemi esistenti, interessanti il personale militare in congedo o pensionato.

Le riunioni di cui al comma precedente saranno presiedute dal presidente del COCER e dal presidente designato dai rappresentanti delle associazioni dei militari in congedo ed in pensione.

La lettera di convocazione, da inviare almeno trenta giorni prima della riunione, conterrà indicazioni relative:

alla data, all'ora ed al luogo della riunione;

agli argomenti posti dall'ordine del giorno;

al numero dei delegati delle associazioni interessate, invitati a partecipare.

I singoli delegati dovranno essere muniti di apposito documento, rilasciato dai competenti organi statuari, dal quale deve risultare esplicitamente tale loro qualità che legittima l'intervento alla riunione per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I resoconti degli incontri di cui al primo comma del presente articolo, compilati e firmati dai due presidenti, saranno rimessi, a cura del presidente del COCER, al capo di stato maggiore della Difesa e saranno posti all'attenzione del Ministro della difesa.

4. Il Ministro della difesa riunisce una volta all'anno i rappresentanti delle associazioni di cui al precedente art. 1, per la trattazione dei problemi di specifico interesse dei militari delle categorie in congedo ed in pensione.

Importante

ALLEGATO

1) Associazioni munite di riconoscimento giuridico:

Gruppo decorati dell'Ordine militare d'Italia (3/a)

Unione nazionale ufficiali in congedo (U.N.U.C.I.)

Associazione nazionale carabinieri

Associazione nazionale del fante

Associazione nazionale granatieri di Sardegna

Associazione nazionale bersaglieri d'Italia

Associazione nazionale alpini

Associazione nazionale Arma di cavalleria

Associazione nazionale artiglieri d'Italia

Associazione nazionale carristi d'Italia

Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia

Associazione nazionale autieri d'Italia

(1) Pubblicato nella Gazz. Off. 2 ottobre 1982, n. 272.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Riportata al n. B/XVI.

(3/a) Associazione iscritta con D.M. 20 febbraio 1989 (Gazz. Off. 8 marzo 1989, n. 56).

Associazione nazionale paracadutisti d'Italia
 Associazione lagunari truppe anfibie (3/b)
 Associazione nazionale marinai d'Italia
 Associazione nazionale Arma aeronautica
 Associazione nazionale commissariato mili-

tare
Associazione nazionale sanità militare italiana

Associazione nazionale cappellani militari d'Italia in congedo

Associazione nazionale amministrazione militare

Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione già inquadrati nei reparti regolari delle FF.AA.

Associazione nazionale finanziari

Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini (3/c)

Federazione italiana dei combattenti alleati (F.I.D.C.A.) (3/d)

Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo (A.N.U.P.S.A.) (3/d)

2) Associazioni prive di riconoscimento giuridico

[Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo (A.N.U.P.S.A.)] (3/e)

Associazione nazionale ufficiali Marina provenienti dal servizio effettivo (A.N.U.M.P.S.E.)

Associazione nazionale ufficiali Aeronautica (A.N.U.A.)

Associazione nazionale sottufficiali d'Italia (A.N.S.I.)

Unione nazionale sottufficiali italiani in congedo (U.N.S.I.Co.) (4)

[Associazione nazionale sottufficiali Marina fuori servizio (A.N.S.U.M.)] (4/a)

[Unione nazionale sottufficiali in congedo (U.N.I.S.Co.)] (4/a)

[Unione nazionale sottufficiali in congedo Aeronautica (U.N.S.I.C.A.)] (4/a)

Associazione nazionale decorati di medaglia mauriziana (4/b)

Associazione nazionale sommergibilisti italiani in congedo (A.N.S.I.Co.) (5)

Associazione nazionale per il conferimento del titolo di cavaliere della Patria (5)

Associazione nazionale volontari di guerra (6)

Associazione nazionale grandi invalidi militari ed equiparati (A.N.G.I.M.E.) (7)

Nota:

Le associazioni indicate al precedente punto 2) potranno anche confederarsi, ai soli fini delle presenti norme.

(3/b) Aggiunta dall'art. 1, D.M. 3 luglio 1989 (Gazz. Uff. 26 luglio 1989, n. 173).

(3/c) Aggiunta dal D.M. 12 maggio 1986 (Gazz. Uff. 29 maggio 1986, n. 123).

(3/d) Aggiunta dall'art. 2, D.M. 30 ottobre 1986 (Gazz. Uff. 12 novembre 1986, n. 263).

(3/e) Cancellata dall'art. 1, D.M. 30 ottobre 1986 (Gazz. Uff. 12 novembre 1986, n. 263).

(4) Aggiunta dall'art. un. D.M. 25 novembre 1985 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1985, n. 299).

(4/a) Cancellata dall'art. un., D.M. 25 novembre 1985.

(Gazz. Uff. 20 dicembre 1985, n. 299).

(4/b) Aggiunta dal D.M. 1° ottobre 1983 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1983, n. 286).

(5) Aggiunta dal D.M. 25 ottobre 1984 (Gazz. Uff. 16 novembre 1984, n. 316).

(6) Aggiunta dall'art. 2, D.M. 3 luglio 1989 (Gazz. Uff. 26 luglio 1989, n. 173).

(7) Aggiunta dal D.M. 28 marzo 1991 (Gazz. Uff. 13 maggio 1991, n. 110).